

STATUTO

MANFREDONICA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: MUSSOMELI CL VIA SCALEA 11/A

Numero REA: CL - 53228

Codice fiscale: 91000920859

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 12-04-2005 - Statuto completo	2
--	---

società, contenente anche le modifiche sopra deliberate, di seguito interamente trascritto e quindi di sostituire lo statuto della società con il seguente nuovo

STATUTO

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA

Art. 1 (Costituzione e denominazione)

E' costituita, ai sensi legge 381/91, la società cooperativa denominata "MANFREDONICA società cooperativa sociale".

La società ha sede nel Comune di Mussomeli (CL).

Ai fini dell'iscrizione nel Registro delle Imprese i soci dichiarano che l'attuale indirizzo della società è fissato in via Svezia n. 11.

La sede sociale può essere trasferita in qualsiasi indirizzo del Comune di Mussomeli (CL) con semplice decisione dell'organo amministrativo, che è abilitato alle dichiarazioni conseguenti all'ufficio del Registro delle Imprese.

Con decisione dei soci adottata mediante deliberazione assembleare potrà essere trasferita la sede sociale in altro Comune e potranno essere istituite sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie, uffici di rappresentanza, sia in Italia che all'estero.

Alla Cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si applicano, in quanto compatibili, le norme sulle società a responsabilità limitata.

Art. 2 (Durata)

La Cooperativa ha durata fino al trentuno dicembre duemilacinquanta (31/12/2050) e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci. In difetto sarà prorogata a tempo indeterminato, fatto salvo in tal caso il diritto di recesso dei soci da esercitarsi con un preavviso di almeno centottanta (180) giorni ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

La società verrà sciolta anticipatamente per il verificarsi di una delle cause indicate ai nn. 1), 2), 3), 5), 6) e 7) dell'art. 2484 Codice Civile, per la perdita dell'intero capitale sociale e per le altre cause previste dalla legge.

TITOLO II

SCOPO - OGGETTO

Art. 3 (Scopo mutualistico)

La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha per scopo il perseguimento

dell'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso:

- la gestione di servizi socio sanitari ed educativi;
- lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate di cui all'art. 1, lettera b), della legge n. 381/1991.

La Cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali attraverso convenzioni con Enti Locali (Comuni, Consorzi di Comuni, comunità montane, Associazioni, Province, Regioni, Unità Sanitarie Locali ecc.), con Enti Pubblici, parapubblici, morali, di volontariato e privati. Si propone in generale di operare nell'ambito dei servizi d'utilità collettiva e di rilevante solidarietà sociale, dell'assistenza agli anziani e ai soggetti portatori di handicap fisici, psichici, sensoriali e dei relativi operatori e di tutte quelle categorie di persone svantaggiate.

La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale e in rapporto a essi agisce. Questi principi sono la mutualità, la solidarietà, la democraticità, l'impegno, l'equilibrio delle responsabilità rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo Stato e le istituzioni pubbliche.

La Cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio - economico e culturale delle comunità, deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, promuovendo o aderendo a consorzi o ad altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo e ad organismi del Terzo Settore, su scala locale, nazionale e internazionale, rendendosi partecipe del rafforzamento dell'intero movimento cooperativo.

A norma della legge n. 142/2001 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce al raggiungimento dello scopo sociale.

La cooperativa intende altresì assicurare ai propri soci, mediante la gestione dell'azienda sociale alla quale essi partecipano apportandovi la propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e

professionali, compatibilmente con la salvaguardia

degli equilibri economici. Conseguentemente la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto e dei regolamenti interni.

La Cooperativa può operare anche con terzi non soci.

Art. 4 (Oggetto sociale)

Considerata l'attività mutualistica della società, così come definita all'articolo precedente, nonché i requisiti e gli interessi dei soci come più oltre determinati, la Cooperativa ha come oggetto:

- 1) Assistenza e cura di bambini, anziani, ragazze - madri, soggetti inabili e/o disabili psichici e fisici, volte all'integrazione nella vita sociale in riferimento alle leggi emanate e da emanare;
- 2) Gestione di servizi di aiuto domestico alle famiglie dei portatori di handicap, trasporto e assistenza igienico - sanitaria nelle scuole;
- 3) Assistenza domiciliare;
- 4) Centri diurni di assistenza e di incontro per minori, ragazze madri, inabili e/o disabili psichici e fisici e anziani;
- 5) Creazione e/o gestione di case famiglia, comunità alloggio, case albergo, case di riposo, case protette per minori, ragazze madri, inabili e/o disabili psichici e fisici, anziani e altri soggetti privi di assistenza familiare;
- 6) Centri di accoglienza per ospitalità diurna o assistenza familiare;
- 7) Soggiorni Vacanze;
- 8) Assistenza post-penitenziaria;
- 9) Assistenza alle gestanti e alle ragazze madri, perseguita attraverso formule innovative rispetto ai tradizionali istituti di ricovero, con l'obiettivo di creare un ambiente familiare, attraverso la creazione di case famiglia in cui si favorisca l'elevazione morale e civile della ragazze; la prestazione, anche a domicilio, di assistenza sociale, psicologica e legale alle giovani gestanti e alle loro famiglie, nel tentativo di reinserimento delle ragazze madri nel nucleo familiare; la realizzazione di corsi di qualificazione professionale per l'inserimento delle ragazze-madri nel mondo del lavoro;
- 10) Gestione di asili nido e scuole materne e dei servizi ausiliari di collegamento; gestione di strutture sociali scolastiche e parascolastiche e tutto quant'altro può essere necessario per assicurare condizioni materiali e sociali che permettano la realizzazione del diritto alla maternità e il libero e armonico sviluppo del bambino;

	11) Iniziative volte alla prevenzione del disadattamento e della criminalità minorile mediante la realizzazione di servizi e interventi finalizzati al trattamento e al sostegno di adolescenti e di giovani in difficoltà; 12) Promozione, in collaborazione con gli enti preposti, di studi e di ricerche tendenti a favorire ogni iniziativa necessaria al conseguimento degli scopi sociali; 13) Istituzione di corsi riguardanti attività del tempo libero (teatro, letteratura, ceramica, pittura, musica, fotografia, hobbies vari ecc.) nonché corsi di formazione professionale; 14) Utilizzazione di strumenti per la diffusione e la promozione culturale e sociale (conferenze, mostre, seminari, convegni, corsi, attività di animazione); 15) Promozione di incontri, manifestazioni, spettacoli, gite, escursioni che servano a fornire occasioni di sano svago ai minori, alle ragazze madri, agli anziani e ai disabili psichici e fisici; 16) Realizzazione e gestione di opere per l'inserimento dell'anziano e del disabile e/o inabile psichico o fisico nella società; 17) Istituzione e gestione del tele - soccorso, della tele - assistenza e della tele - medicina; 18) Realizzazione e/o gestione di soggiorni climatici marini, montani, e termali; 19) Realizzazione e gestione di centri diurni; 20) L'assistenza domiciliare integrata sarà organizzata e gestita anche in convenzione con personale specializzato; 21) Prestazione dell'assistenza e della cura degli anziani e dei portatori di handicap a domicilio o presso case di cura, ospedali, case di riposo ecc.; 22) Creazione e/o gestione di impianti polivalenti; 23) Servizi di segretariato sociale e informagiovani; 24) Redazione, stampa e diffusione di quotidiani, opuscoli, periodici, libri, audiovisivi, materiale didattico e di ogni altra pubblicazione o materiale volto a una corretta crescita culturale e a un corretto inserimento nella società del minore, della ragazza madre, dell'anziano e del disabile psichico e fisico; 25) Realizzazione nelle varie discipline, qualora non ve ne siano disponibili tra i soci, di un poliambulatorio e di un centro polivalente per la riabilitazione riguardo al settore età evolutive, geriatrico e psicopedagogico; 26) Creazione e gestione di strutture sociali e di impianti per l'attività fisica per la riabilitazione	
--	--	--

motoria;

- 27) Istituzione di servizi di assistenza medica continua, ambulatoriale e domiciliare, per l'assistenza, la cura e l'inserimento nella società del minore, della ragazza - madre, dell'anziano e del disabile e/o inabile psichico e fisico;
- 28) Diffusione e propaganda delle iniziative sociali attraverso qualsiasi mezzo e forma;
- 29) Acquisto, gestione in concessione e comunque acquisizione e amministrazione di terreni e di immobili per la realizzazione delle iniziative sociali;
- 30) Acquisto e noleggio di mezzi di trasporto di qualsiasi tipo per l'organizzazione di servizi;
- 31) Acquisto di strumenti e materiali per il raggiungimento dei fini sociali;
- 32) Utilizzo del personale del volontariato;
- 33) Istituzione di corsi di addestramento professionale per operatori nel servizio socio - sanitario;
- 34) Realizzazione e/o gestione di strutture extraospedaliere e residenze sanitarie assistenziali (R.S.A.) per anziani prevalentemente non autosufficienti e per disabili non assistibili a domicilio e richiedenti trattamenti continui, finalizzate a fornire accoglienza, prestazioni sanitarie, assistenziali e di recupero funzionale e sociale;
- 35) Fornire servizi diurni e notturni di assistenza integrativa e/o sostitutiva a quella familiare a domicilio, presso ospedali, presidi sanitari, case di cura, case di riposo, luoghi di villeggiatura, ad anziani, ammalati, disabili e ai degenti, avvalendosi anche delle prestazioni autonome di collaboratori non soci;
- 36) Esercitare l'attività di trasporto per servizi socio - sanitari attraverso ambulanze o mezzi idonei debitamente attrezzati;
- 37) Assistenza e cura di immigrati e/o extracomunitari volte all'integrazione nella vita sociale con riferimento alle leggi emanate e da emanare;
- 38) Realizzazione e/o gestione di centri di accoglienza per immigrati;
- 39) Attività di sensibilizzazione e di animazione delle comunità locali entro cui la cooperativa opera, al fine di promuovere consapevolezza e disponibilità all'attenzione e all'accoglienza delle persone in stato di bisogno;
- 40) Servizi di orientamento, accompagnamento al

	lavoro, tutoraggio, azioni di sostegno all'inserimento lavorativo mirato a soggetti svantaggiati; 41) Gestione di servizi di assistenza post - penitenziaria; 42) Coordinare e gestire servizi socio - assistenziali generici e qualificati, servizi sanitari infermieristici, prestazioni specialistiche, sia in proprio che in convenzione con enti pubblici e privati nonché con organizzazioni di servizi; 43) Altre forme di assistenza anche integrative degli interventi sopra citati idonee a sostenere il minore, la ragazza - madre, l'anziano e il disabile e/o inabile psichico e fisico in ogni situazione temporanea o permanente di insufficienza di mezzi economici e di inadeguata assistenza familiare; 44) Effettuare qualsiasi altra attività avente obiettivi affini o complementari atti al raggiungimento degli scopi sociali, utilizzando contratti di collaborazione autonoma anche di non soci e in ogni caso nel pieno rispetto della Legge n. 142/2001. La cooperativa potrà gestire ed erogare servizi nel rispetto e con eventuali autorizzazioni disposte da specifiche normative caso per caso. La cooperativa potrà aprire e gestire strutture ricettive di ogni tipo a tempo determinato e indeterminato, anche in collaborazione con Enti Pubblici Territoriali, per fornire un alloggio e distribuire pasti e generi alimentari a persone che ne siano sprovviste e versino in ogni caso in situazione di difficoltà; potrà gestire strutture di pronto intervento per tutti i casi di emarginazione sociale, ivi comprese case per ferie, colonie, strutture alberghiere e simili. La cooperativa potrà comunque svolgere attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge n. 381/1991. In tal caso le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento (30%) dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, essere socie della cooperativa stessa. Per il conseguimento degli scopi sociali la Cooperativa inoltre potrà: - collaborare a qualsiasi livello con la pubblica amministrazione per la progettazione, lo studio, la realizzazione delle attività da gestire congiuntamente;	
--	---	--

- assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in altre imprese, società cooperative, consorzi o enti, costituiti o da costituire, e partecipare alle loro attività concedendo, all'occorrenza, prestiti in denaro e proprie fidejussioni;

- dare adesione a enti e organismi pubblici e privati i cui scopi siano affini o complementari a quelli della Cooperativa.

La Cooperativa potrà compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative e integrative; potrà inoltre assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato.

La Cooperativa potrà ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto secondo i criteri e i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalità di svolgimento di tale attività sono definite con apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

TITOLO III

SOCI

Art. 5 (Soci operatori)

Il numero dei soci è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci coloro che sono in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali appartenenti alle seguenti categorie:

1. soci lavoratori che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione possono partecipare direttamente ai lavori della cooperativa e svolgere la loro attività lavorativa per il raggiungimento degli scopi sociali;

2. soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà ai sensi e per gli effetti della legge n. 381/1991;

Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative sociali.

Possono infine essere soci Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

In nessun caso possono essere soci coloro che esercitano in proprio imprese identiche o affini, o partecipano a società che, secondo la valutazione

dell'organo amministrativo, si trovino, per l'attività svolta, in effettiva concorrenza con la Cooperativa.

Se il numero dei soci risulta inferiore a nove la compagine sociale deve essere composta esclusivamente da persone fisiche.

Possono inoltre essere ammessi come soci elementi tecnici e amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento della cooperativa.

Art. 6 (Categoria speciale di soci)

La Cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci cooperatori ai sensi dell'art. 2527, comma 3 del Codice Civile, i cui diritti e obblighi sono disciplinati dal presente articolo.

Il numero dei soci ammessi alla categoria speciale non potrà in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. In tale categoria speciale potranno essere ammessi solo soci lavoratori comunque in possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del presente statuto che intendano completare la loro formazione o valutare in modo graduale il proprio inserimento nella cooperativa.

La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale, nei limiti di legge, verrà fissata in apposito regolamento in funzione della natura e della durata dell'ulteriore rapporto instaurato.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di voto solo nelle deliberazioni relative all'approvazione del bilancio e non può rappresentare altri soci.

I soci appartenenti alla categoria speciale non possono essere eletti nell'organo amministrativo della Cooperativa.

Oltre che nei casi previsti dalla legge e dall'art. 10 del presente statuto, il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento, salvo l'eventuale risarcimento del danno, con un preavviso di almeno tre mesi. Il recesso ha effetto, tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine.

Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 11 del presente statuto:

- l'inosservanza dei doveri inerenti la formazione;
- l'inosservanza dei doveri di leale collaborazione con la compagine societaria;
- il mancato adeguamento agli standard produttivi o comunque l'inadeguatezza del socio, alla luce dei

risultati raggiunti nell'attività svolta, con conseguente inopportunità del suo inserimento nell'impresa;

Verificatasi una causa di esclusione, il socio appartenente alla speciale categoria potrà essere escluso dall'organo amministrativo anche prima della scadenza del periodo di formazione o inserimento fissato al momento della sua ammissione.

Qualora, al termine del suddetto periodo, il socio appartenente alla categoria speciale non abbia esercitato il diritto di recesso o non sia stato escluso nei casi previsti ai precedenti commi, è ammesso a godere dei diritti che spettano ai soci di cui all'art. 5 del presente statuto.

Il passaggio alla categoria di socio cooperatore deve essere comunicato all'interessato e annotato a cura dell'organo amministrativo nel libro dei soci.

Al socio appartenente alla categoria speciale, per quanto non previsto nel presente titolo, si applicano le disposizioni dei soci lavoratori.

Art. 7 (Domanda di ammissione)

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
- b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
- c) l'ammontare della quota di capitale che propone di sottoscrivere, la quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
- d) la dichiarazione di conoscere e accettare integralmente il presente statuto e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) la espressa e separata dichiarazione di accettazione della clausola arbitrale contenuta negli artt. 39 e seguenti del presente statuto.

Fermo restando il secondo comma dell'art. 2522 del Codice Civile, se trattasi di società, associazioni od enti, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- A) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
- B) la deliberazione dell'organo sociale che ha autorizzato la domanda;
- C) la qualità della persona che sottoscrive la

domanda.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti di cui al precedente art. 5, delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con lo scopo mutualistico e con l'attività economica svolta.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura dell'organo amministrativo, sul libro dei soci.

L'organo amministrativo deve, entro sessanta (60) giorni, motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro il termine di decadenza di sessanta (60) giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.

L'organo amministrativo, nella relazione al bilancio o nella nota integrativa allo stesso, illustra le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci.

Art. 8 (Obblighi del socio)

Fermi restando gli altri obblighi nascenti dalla legge e dallo statuto, i soci sono obbligati:

a) al versamento, con le modalità e nei termini fissati dall'organo amministrativo:

- del capitale sottoscritto;
- della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

- dal soprapprezzo eventualmente determinato dalla decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta dell'organo amministrativo;

b) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali.

Per tutti i rapporti con la Cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci. La variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta (30) giorni dalla ricezione della relativa comunicazione da effettuarsi con lettera raccomandata alla Cooperativa.

Art. 9 (Perdita della qualità di socio)

La qualità di socio si perde:

- per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
- per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o

liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Art. 10 (Recesso del socio)

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla Società. L'organo amministrativo deve esaminarla entro sessanta (60) giorni dalla ricezione.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al socio, che entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può ricorrere al collegio arbitrale con le modalità previste dall'art. 38 del presente statuto.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso se comunicato tre mesi prima e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Tuttavia, l'organo amministrativo potrà, su richiesta dell'interessato, far decorrere l'effetto del recesso dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Art. 11 (Esclusione)

L'esclusione può essere deliberata dall'organo amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio:

- a) che non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, oppure che abbia perduto i requisiti richiesti per l'ammissione;
- b) che risulti gravemente inadempiente per le obbligazioni che derivano dalla legge, dallo statuto, dal regolamento o che inseriscano al rapporto mutualistico, nonché dalle deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- c) che non osservi il presente statuto, i regolamenti sociali, le deliberazioni adottate dalle decisioni dei soci e/o dagli organi sociali, salva la facoltà dell'organo amministrativo di accordare al socio un termine non superiore a sessanta (60) giorni per adeguarsi;
- d) che, previa intimazione da parte dell'organo amministrativo con termine di almeno quindici giorni, non adempia al versamento del valore delle quote sottoscritte o ai pagamenti di somme dovute alla

Società a qualsiasi titolo;

e) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza con la Cooperativa senza l'esplicita autorizzazione dell'organo amministrativo;

f) che non adempia la propria prestazione mutualistica con diligenza e, comunque, qualora incorra in una delle cause di interruzione del rapporto di lavoro previste nel C.C.N.L. di riferimento, indicato nel regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 142/2001.

Il socio potrà infine essere escluso qualora il rapporto di lavoro venga a cessare per qualsiasi ragione o causa nel caso in cui il rapporto si concretizzi con la sola prestazione lavorativa.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione al collegio arbitrale ai sensi dell'art. 38 di questo statuto, nel termine di sessanta (60) giorni dalla comunicazione. Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.

L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei soci, da farsi a cura dell'organo amministrativo.

Art. 12 (Delibere di recesso ed esclusione)

Le deliberazioni assunte in materia di recesso ed esclusione sono comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Le controversie che dovessero insorgere tra i soci e la Cooperativa in merito ai provvedimenti adottati dall'organo amministrativo su tali materie sono demandate alla decisione del Collegio arbitrale, regolato dall'art. 30 del presente statuto.

L'impugnazione dei menzionati provvedimenti è promossa, a pena di decadenza, con atto pervenuto alla Cooperativa a mezzo raccomandata entro sessanta (60) giorni dalla data di comunicazione dei provvedimenti stessi.

Art. 13 (Liquidazione)

I soci receduti o esclusi hanno diritto al rimborso esclusivamente delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate a norma del successivo art. 23, comma 5, lett. c), la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo e, comunque, in misura mai superiore all'importo effettivamente versato e rivalutato.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, qualora sussista nel patrimonio della Società e non sia stato destinato ad

aumento gratuito del capitale ai sensi dell'art. 2545

quinqües, comma 3, del Codice Civile.

Il pagamento è effettuato entro 180 giorni dall'approvazione del bilancio stesso.

Art. 14 (Morte del socio)

In caso di morte del socio, gli eredi o legatari del socio defunto hanno diritto di ottenere il rimborso delle quote interamente liberate, eventualmente rivalutate, nella misura e con le modalità di cui al precedente articolo 13.

Gli eredi e legatari del socio deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione, dalla quale risultino gli aventi diritto.

Nell'ipotesi di più eredi o legatari essi, entro centottanta (180) giorni dalla data del decesso, dovranno indicare quello tra loro che li rappresenterà di fronte alla Società.

In difetto di tale designazione si applica l'art. 2347, commi 2 e 3, del Codice Civile.

Gli eredi o i legatari provvisti dei requisiti per l'ammissione alla Società subentrano nella partecipazione del socio deceduto previa deliberazione dell'organo amministrativo, che ne accerta i requisiti con le modalità e le procedure di cui al precedente art. 7. In mancanza si provvede alla liquidazione ai sensi dell'art. 13 del presente statuto.

In caso di pluralità di eredi, questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che il rapporto mutualistico possa svolgersi nei confronti di ciascuno dei successori per causa di morte e la Società consenta la divisione. La Società esprime il proprio apprezzamento con le modalità previste dall'art. 7.

In caso di apprezzamento negativo e in mancanza del subentro di uno solo tra essi, si procede alla liquidazione ai sensi del precedente art. 13.

Art. 15 (Termini di decadenza, limitazioni al rimborso, responsabilità dei soci cessati)

La Cooperativa non è tenuta al rimborso delle quote in favore dei soci receduti o esclusi o degli eredi o legatari del socio deceduto, ove il pagamento non sia stato richiesto entro cinque (5) anni dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale è divenuto operativo.

Il valore delle quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto con

deliberazione dell'organo amministrativo alla riserva legale.

I soci esclusi per i motivi indicati nell'art. 10, lettere b), c), d) ed e), oltre al risarcimento dei danni e al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Comunque, la Cooperativa può compensare con il debito derivante dal rimborso delle quote e del soprapprezzo, dal pagamento della prestazione mutualistica o dal rimborso dei prestiti, il credito derivante da penali, ove previste da apposito regolamento, da risarcimento danni e da prestazioni mutualistiche fornite, anche fuori dai limiti di cui all'art. 1243 del Codice Civile.

Il socio che cessa di far parte della Società risponde verso questa, per il pagamento dei conferimenti non versati, per un anno dal giorno in cui il recesso o la esclusione hanno avuto effetto.

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della Società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto.

Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili verso la Società gli eredi o legatari del socio defunto.

TITOLO IV SOCI SOVVENTORI

Art. 16 (Soci sovventori)

Ferme restando le disposizioni di cui al Titolo III del presente statuto, possono essere ammessi alla Cooperativa soci sovventori di cui all'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59.

Art. 17 (Conferimento e quote dei soci sovventori)

I conferimenti dei soci sovventori possono avere per oggetto denaro, beni in natura o crediti, e sono rappresentati da azioni trasferibili del valore di euro cinquecento (€ 500,00) ciascuna.

Ogni socio deve sottoscrivere un numero minimo di azioni pari a trenta (30).

Art. 18 (Alienazione delle quote dei soci sovventori)

Salvo che sia diversamente disposto dalla decisione dei soci in occasione della emissione dei titoli, le azioni dei sovventori possono essere sottoscritte e trasferite esclusivamente previo gradimento dell'organo amministrativo.

In caso di mancato gradimento del soggetto acquirente indicato dal socio che intende trasferire i titoli, l'organo amministrativo provvederà a indicarne altro gradito e, in mancanza, il socio potrà vendere a

chiunque.

Il socio che intenda trasferire le azioni deve comunicare all'organo amministrativo il proposto acquirente e l'organo amministrativo deve pronunciarsi entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 19 (Deliberazione di emissione)

L'emissione delle azioni destinate ai soci sovventori deve essere disciplinata con decisione dei soci che devono stabilire:

- a) l'importo complessivo dell'emissione;
- b) l'eventuale esclusione o limitazione, motivata dall'organo amministrativo, del diritto di opzione dei soci cooperatori sulle quote emesse;
- c) il termine minimo di durata del conferimento;
- d) i diritti patrimoniali di partecipazione agli utili e gli eventuali privilegi attribuiti alle azioni, fermo restando che il tasso di remunerazione non potrà essere maggiorato in misura superiore a due (2) punti rispetto al dividendo previsto per i soci cooperatori;
- e) i diritti patrimoniali in caso di recesso.

A tutti i detentori delle azioni di sovvenzione, ivi compresi i destinatari delle quote che siano anche soci cooperatori, spettano da uno (1) a cinque (5) voti, in relazione all'ammontare dei conferimenti, secondo criteri fissati dalla decisione dei soci al momento dell'emissione.

I voti attribuiti ai soci sovventori non devono superare il terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i voti dei soci sovventori verranno computati applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti a loro attribuibili per legge e il numero di voti da essi portati.

Fatta salva l'eventuale attribuzione di privilegi patrimoniali ai sensi della precedente lettera d), qualora si debba procedere alla riduzione del capitale sociale a fronte di perdite, queste ultime graveranno anche sul fondo costituito mediante i conferimenti dei soci sovventori in proporzione al rapporto tra questo e il capitale conferito dai soci cooperatori.

La decisione dei soci stabilisce altresì i compiti che vengono attribuiti all'organo amministrativo ai fini dell'emissione dei titoli.

Art. 20 (Recesso dei soci sovventori)

Oltre che nei casi previsti dall'art. 2437 del Codice Civile, ai soci sovventori il diritto di recesso

spetta qualora sia decorso il termine minimo di durata del conferimento stabilito dalla decisione dei soci in sede di emissione delle azioni a norma del precedente articolo.

Ai soci sovventori non si applicano le disposizioni concernenti i requisiti di ammissione e le cause di incompatibilità previste per i soci cooperatori.

TITOLO V

PATRIMONIO SOCIALE ED ESERCIZIO SOCIALE

Art. 21 (Elementi costitutivi)

Il patrimonio della Cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato:
 - dai conferimenti effettuati dai soci cooperatori, rappresentati da quote del valore nominale non inferiore né superiore ai limiti di legge;
 - dai conferimenti effettuati dai soci sovventori, confluenti nei fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;
- b) dalla riserva legale, formata con gli utili di cui all'art. 23 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti o esclusi e agli eredi o legatari di soci deceduti;
- c) dall'eventuale soprapprezzo delle quote formato con le somme versate dai soci ai sensi del precedente art. 8;
- d) dalla riserva straordinaria;
- e) da ogni altra riserva costituita dalle decisioni dei soci e/o prevista per legge.

Le riserve non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Art. 22 (Vincoli sulle quote e loro alienazione)

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute con effetto verso la Società senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intende trasferire, anche in parte, le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata fornendo, con riferimento all'acquirente, le indicazioni previste nel precedente art. 7.

Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione deve essere comunicato al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della richiesta.

Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la Società deve iscrivere nel libro dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio.

Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione

deve essere motivato. Contro il diniego il socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione può proporre opposizione al Collegio arbitrale.

Art. 23 (Bilancio di esercizio)

L'esercizio sociale va dal giorno uno gennaio al giorno trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di bilancio.

Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l'approvazione entro centoventi (120) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta (180) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società, segnalate dall'organo amministrativo nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.

La cooperativa, in sede di approvazione del bilancio di esercizio, su proposta dell'organo amministrativo, potrà deliberare a favore dei soci prestatori i trattamenti economici previsti dalla Legge n. 142/2001 e successive modifiche e integrazioni, secondo le modalità ivi contemplate.

La decisione dei soci che approva il bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore al trenta per cento (30%);
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ad eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti e alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992 n. 59;
- d) a eventuali dividendi in misura non superiore al limite stabilito dal Codice Civile per le cooperative a mutualità prevalente.

La decisione dei soci può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili. In ogni caso nessun utile, oltre a quelli previsti alla precedente lettera d), e nessuna riserva possono essere ripartiti tra i soci durante l'esistenza della società né all'atto dello scioglimento.

La Cooperativa può utilizzare le riserve divisibili

per distribuire i dividendi ai soci non lavoratori nella misura massima prevista dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente.

Art. 24 (Ristorni)

L'organo amministrativo che redige il progetto di bilancio di esercizio può appostare somme al conto economico a titolo di ristorno, qualora lo consentano le risultanze dell'attività mutualistica. La decisione dei soci in sede di approvazione del bilancio deliberano sulla destinazione del ristorno nel rispetto della normativa vigente. La ripartizione del ristorno ai singoli soci dovrà essere effettuata considerando la quantità e qualità degli scambi mutualistici intercorrenti fra la Cooperativa e i soci stessi secondo quanto previsto in apposito regolamento.

Art. 25 (Organi)

Sono organi della Società:

- a) l'assemblea dei soci;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio sindacale, se nominato.

Art. 26 (Assemblea)

Tutte le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi, a cura dell'organo amministrativo, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, fax, e-mail o mediante altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, inviata quindici (15) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede sociale o altrove purché in Italia), la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che dovrà essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.

In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'assemblea si reputa validamente costituita quando a essa partecipano tutti i soci con diritto di voto e tutti gli amministratori e i sindaci sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

Art. 27 (Funzioni dell'assemblea)

L'assemblea:

- 1) approva il bilancio e destina gli utili;
- 2) delibera sulla emissione delle azioni destinate ai soci sovventori stabilendone gli importi e i caratteri di cui al precedente art. 19, nonché sui voti spettanti secondo i conferimenti;
- 3) procede alla nomina dell'organo amministrativo;
- 4) procede alla eventuale nomina dei sindaci e del

presidente del collegio sindacale;

5) determina la misura dei compensi da corrispondere agli amministratori e ai sindaci;

6) approva i regolamenti interni;

7) delibera di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;

8) provvede alle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;

9) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;

10) delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che l'organo amministrativo sottopone alla sua approvazione.

Il verbale dell'assemblea che delibera in merito al precedente punto 8 deve essere redatto da un notaio.

L'Assemblea ha luogo almeno una volta all'anno nei tempi indicati all'art. 23, comma 3.

L'assemblea inoltre può essere convocata tutte le volte che l'organo amministrativo lo creda necessario, ovvero per la trattazione di argomenti che tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti spettanti a tutti i soci sottopongano alla loro approvazione, facendone domanda scritta all'organo amministrativo.

In questo ultimo caso, la convocazione deve avere luogo senza ritardo e comunque non oltre venti giorni dalla data della richiesta.

Art. 28 (Costituzione e quorum deliberativi)

In prima convocazione l'assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'assemblea delibera a maggioranza assoluta dei voti su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Art. 29 (Votazioni)

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano o dell'appello nominale, salvo diversa deliberazione dell'assemblea.

Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.

Art. 30 (Voto)

Nelle assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno

novanta (90) giorni.

Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua quota di partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di cinque (5) voti secondo quanto stabilito nella delibera di ammissione o da un apposito regolamento.

Per i soci sovventori si applica il precedente art. 19, secondo comma.

I soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio cooperatore o sovventore, e che non sia amministratore, sindaco o dipendente come disposto nell'art. 2372 del Codice Civile.

Ciascun socio non può rappresentare più di due (2) soci.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Art. 31 (Presidenza dell'Assemblea)

L'assemblea è presieduta dall'amministratore unico o dal presidente del consiglio di amministrazione e, in sua assenza, dal vice presidente, e in assenza anche di questi dalla persona designata dall'assemblea stessa col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio. La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Art. 32 (Amministrazione)

La Società è amministrata, con scelta da adottarsi dall'assemblea dei soci al momento della nomina, da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da tre (3) a cinque (5), eletti dall'assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

L'amministratore unico o la maggioranza dei componenti del consiglio di amministrazione è scelta tra i soci cooperatori, oppure tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

Il consiglio di amministrazione elegge nel suo seno il presidente ed il vice presidente, se questi non sono nominati dall'assemblea.

Art. 33 (Competenze e poteri dell'Organo

amministrativo).

Il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico sono investiti dei più ampi poteri per la gestione della Società, esclusi solo quelli riservati all'assemblea dalla legge o dal presente statuto.

Il consiglio di amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni, ad eccezione delle materie indicate nell'art. 2381, comma 4, del Codice Civile, dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci, ad uno o più dei suoi componenti, oppure ad un comitato esecutivo formato da alcuni dei suoi componenti, determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

E' nei compiti del presidente convocare il consiglio di amministrazione, fissare l'ordine del giorno, coordinare i lavori e provvedere affinché i consiglieri siano informati sulle materie iscritte all'ordine del giorno.

Art. 34 (Convocazioni e deliberazioni)

Il consiglio di amministrazione è convocato dal presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo degli amministratori.

La convocazione è fatta dal presidente a mezzo lettera, fax o e-mail da spedirsi non meno di cinque (5) giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo telegramma, in modo che gli amministratori e i sindaci effettivi ne siano informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze del consiglio di amministrazione sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Art. 35 (Integrazione del Consiglio)

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, se nominato, nei modi previsti dall'art. 2386 del Codice Civile, purché la maggioranza resti costituita da amministratori nominati dall'assemblea.

In caso di mancanza sopravvenuta dell'amministratore unico o di tutti gli amministratori, la convocazione dell'assemblea deve essere fatta d'urgenza dal collegio sindacale, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione. In caso di mancanza del collegio sindacale, l'amministratore unico o il consiglio di

amministrazione sono tenuti a convocare l'assemblea rimanendo in carica fino alla sostituzione.

Art. 36 (Compensi agli Amministratori)

Spetta all'assemblea determinare i compensi dovuti all'amministratore unico o ai componenti del consiglio di amministrazione e ai componenti del comitato esecutivo, se nominato.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, se nominato, determinare il compenso dovuto agli amministratori investiti di particolari cariche.

Art. 37 (Rappresentanza)

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione hanno la rappresentanza generale della Cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio.

La rappresentanza della Cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche agli amministratori delegati, se nominati. L'organo amministrativo può nominare direttori generali, institori e procuratori speciali.

In caso di assenza o di impedimento del presidente del consiglio di amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al vice presidente.

L'amministratore unico o il presidente del consiglio di amministrazione, previa apposita delibera dell'organo amministrativo, potranno conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri amministratori oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

Art. 38 (Collegio sindacale)

Il collegio sindacale, nominato se obbligatorio per legge o per volontà dell'assemblea, si compone di tre membri effettivi, eletti dall'assemblea.

Devono essere nominati dall'assemblea anche due sindaci supplenti.

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

Essi sono rieleggibili.

La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio.

Il collegio sindacale esercita anche il controllo contabile ed è quindi integralmente composto da revisori contabili iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Si applicano al collegio sindacale le norme degli articoli 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2403 bis, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408 del Codice Civile.

TITOLO VII
CONTROVERSIE

Art. 39 (Clausola compromissoria)

Le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori o da sindaci o dal revisore (se nominati), ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un collegio arbitrale, composto di tre membri, tutti nominati, entro trenta (30) giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal presidente del consiglio dell'ordine dei dottori commercialisti del distretto nel cui ambito ha sede la società. I tre arbitri così nominati provvederanno a designare il presidente. Nel caso di mancata nomina nei termini ovvero in casi di disaccordo tra gli arbitri nominati nella scelta del presidente, vi provvederà, su istanza della parte più diligente, il presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la società.

Il collegio arbitrale deciderà ai sensi degli articoli 34, 35 e 36 del D.Lgs. 17 gennaio 2003 n. 5.

Il collegio arbitrale stabilirà a chi farà carico il costo dell'arbitrato o le eventuali modalità di ripartizione del costo stesso.

Non possono essere oggetto di compromesso o di clausola compromissoria le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Le modifiche della presente clausola compromissoria devono essere approvate da tanti soci che rappresentino almeno i due terzi dei voti spettanti a tutti i soci. I soci assenti o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 10 del presente statuto.

TITOLO VIII
SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

Art. 39 (Scioglimento anticipato)

Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con la maggioranza prevista per la modifica del presente statuto.

Nel caso previsto dal precedente comma, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 del Codice Civile ovvero da altre disposizioni di legge o del presente statuto,

l'assemblea dei soci, con apposita deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori;
- eventualmente gli atti necessari alla conservazione del valore dell'impresa.

Art. 40 (Devoluzione patrimonio finale)

In caso di scioglimento della società, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

Art. 41 (Regolamenti)

Per meglio disciplinare il funzionamento interno e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la Società e i soci determinando criteri e regole inerenti allo svolgimento dell'attività mutualistica, l'organo amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dell'assemblea dei soci con le maggioranze previste per le modifiche statutarie. Negli stessi regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici, se verranno costituiti.

Art. 42 (Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione)

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Art. 43 (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del Codice Civile si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società a responsabilità limitata."

Non essendovi altro su cui deliberare e non avendo nessuno dei presenti richiesto la parola, il